

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID – 19

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 è stato pubblicato il **DL n. 18/2020** contenente "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d. "Decreto Cura Italia", **in vigore dal 17.3.2020.**

Di seguito, si propone una sintesi delle misure contenute nel Decreto, **evidenziando che per l'assegno di 600,00 euro è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi.**

L'INPS con messaggio 1288/2020 ha comunicato che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande dei trattamenti previsti.

- 1) Indennità per il mese di marzo di 600,00 euro Art. 27-28
- 2) Finanziamenti bancari Art. 56
- 3) Canone di affitto Art. 65;

1) INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. - Art. 27

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020;**
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. "attivi"** alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti - Art. 28

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

2) FINANZIAMENTI PMI - Art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, **gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;**
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- **per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. **È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.**

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "*deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi*";
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

3) EVENTUALE RICHIESTA SOSPENSIONE CANONI DI AFFITTO E CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65

E' opportuno che il conduttore formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), **al fine di giungere ad una soluzione conciliativa**, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l'accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

Non è infatti scontato che, la chiusura temporanea dell'attività, renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. E' bene infatti ricordare che non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, tanto più alla luce del recente intervento normativo emanato dal Governo che ha previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);

- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

MERITA EVIDENZIARE che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.

RISOLUZIONE 20 MARZO 2020

Con **Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'apposito codice tributo al fine di consentire l'utilizzo in compensazione di tale importo, ossia "**6914**" denominato "**Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**".

Il codice si può utilizzare a decorrere **dal 25 marzo 2020**.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per Unicom Casale Srl

Dott.ssa Annabella Perucca